Penale Sent. Sez. 4 Num. 35679 Anno 2026
Presidente: BELLINI UGO
Relatore: LAURO DAVIDE
Data Udienza: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da Gagliardi Stefano, nato a Napoli il 10 marzo 1964,
avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2026 della Corte d'appello di Roma;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Lorenzo Contrada, del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2026 la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Stefano Gagliardi, in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 23 maggio (data in cui veniva tratto in arresto) al 14 giugno 2011 (data in cui veniva rimesso in libertà dal Tribunale adito in sede di riesame).

1.1. La Corte territoriale ha escluso il diritto alla riparazione sulla base di due autonome ragioni.

In primo luogo, ha ritenuto che l'intervenuto proscioglimento per prescrizione per i reati di cui ai capi A e D, idonei a giustificare la misura, impedisse il riconoscimento dell'indennizzo, non rientrando tale formula tra quelle liberatorie contemplate dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

In secondo luogo, ha ravvisato la causa ostativa della colpa grave nella condotta extraprocessuale ed endoprocessuale dell'istante.

1.1.1. Quanto al primo profilo, il provvedimento impugnato ha valorizzato la pluralità delle imputazioni e ha richiamato il principio secondo cui non è configurabile il diritto alla riparazione quando, rispetto ad alcuni dei reati cui si riferisce la custodia, sia intervenuta declaratoria di prescrizione, purché tali imputazioni siano di per sé idonee a sorreggere la misura.

1.1.2. Quanto al secondo profilo, la Corte di appello ha attribuito rilievo ai risalenti e reiterati rapporti professionali tra il Gagliardi e il Piermarini, alla partecipazione del primo alle pregresse vicende societarie e all'invio delle lettere relative alla somma detenuta dal fiduciario svizzero, ritenendo che il professionista, per la conoscenza maturata delle società e della procedura fallimentare, non potesse ragionevolmente ignorare l'irregolarità dell'operazione.

1.2. La Corte di appello ha altresì valorizzato le dichiarazioni rese dal Gagliardi nella fase cautelare, giudicandole contraddittorie quanto all'individuazione del soggetto che gli aveva conferito il mandato per l'invio delle missive: egli avrebbe inizialmente riferito di avere agito su incarico del solo Piermarini e, successivamente, della presenza presso il proprio studio anche della Grammatica.

Tali condotte, pur ritenute insufficienti a fondare la responsabilità penale, sono state reputate connotate da macroscopica imprudenza e negligenza, nonché dotate di valenza sinergica, con valutazione *ex ante*, rispetto all'emissione della misura custodiale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Stefano Gagliardi, a mezzo del difensore e procuratore speciale, formulando un unico articolato motivo (enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Il ricorrente deduce innanzitutto l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in quanto il giudice della riparazione non avrebbe correttamente individuato l'addebito posto a fondamento del titolo custodiale,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

estendendo la propria valutazione a titoli di reato estranei alla contestazione cautelare.

La difesa sostiene infatti che, all'epoca dell'emissione dell'ordinanza genetica, il Gagliardi era indagato per i reati di cui ai capi A) e G), ma che il Giudice per le indagini preliminari, esclusa la gravità indiziaria per il reato associativo (capo A), aveva disposto la custodia in carcere esclusivamente in relazione al reato di cui al capo G), concernente il tentativo di bancarotta fraudolenta.

Il provvedimento impugnato avrebbe, invece, erroneamente considerato anche i capi A) e D), definiti con declaratoria di prescrizione, traendone un'autonoma ragione ostativa alla riparazione.

2.2. Il ricorrente sottolinea, inoltre, di essere stato assolto dal reato di cui al capo G), essendo stata ritenuta giuridicamente non ipotizzabile la forma tentata della bancarotta fraudolenta con distrazione, trattandosi di reato di pericolo concreto.

La non configurabilità, neppure in astratto, del tentativo, segnerebbe, ad avviso della difesa, la massima antinomia strutturale tra custodia e assoluzione e imporrebbe una valutazione preliminare e assorbente circa l'originaria configurabilità del reato, che dovrebbe precedere l'esame della condotta tenuta dall'interessato.

2.3. Il ricorrente lamenta infine il carattere apparente della motivazione, ai sensi degli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

L'apparato argomentativo, pur graficamente esistente, sarebbe privo di un effettivo esame critico dell'ordinanza genetica e della sentenza assolutoria con specifico riguardo al capo G), nonché disancorato dalle peculiarità della vicenda cautelare.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare per quali ragioni la detenzione potesse ritenersi causalmente riconducibile alla condotta del Gagliardi nonostante l'impossibilità di configurare *ab origine* il reato per il quale la misura era stata applicata.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato, e deve pertanto essere rigettato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva emessa in relazione al solo reato di cui al capo G (artt. 56 cod. pen., 216 e 223 l. fall.), con il quale si contestava il concorso nel tentativo di bancarotta fraudolenta distrattiva, per avere il Gagliardi, quale legale storicamente vicino alle società riconducibili a Marco Piermarini, inviato al fiduciario svizzero Pietro Marica tre lettere dirette a ottenere la consegna ai coniugi Piermarini-Grammatica della somma di euro 218.000,00, appartenente alla curatela del fallimento Innovia Tech s.r.l.

L'evento non si verificava poiché il fiduciario rimetteva il denaro al curatore fallimentare.

L'ordinanza, emessa il 9 maggio 2011 ed eseguita il 23 maggio successivo, veniva annullata dal Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari, poiché ritenute non più attuali.

All'esito del giudizio di cognizione, il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 aprile 2023 (irrev. 18 maggio 2023): a) assolveva Stefano Gagliardi dai reati di cui ai capi C (artt. 216 e 223 l. fall.) e G (artt. 56 cod. pen., 216 e 223 l. fall.), rispettivamente per non avere commesso il fatto e perché il fatto non sussiste; b) dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine ai capi A (art. 416 cod. pen.), D (artt. 216 e 223 l. fall.) e G (limitatamente al reato di cui all’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

2.1. Ciò posto, il richiamo della Corte territoriale al proscioglimento per intervenuta prescrizione (pp. 6 e 7), al fine di negare il diritto alla riparazione, non è corretto.

Osserva il Collegio che la necessaria correlazione tra una delle pronunce liberatorie di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e l'evento detenzione porta ad affermare che quando l'imputato sia stato assolto nel merito solo per alcuni dei titoli di reato, mentre per altri titoli sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, di prescrizione o di altra causa estintiva, occorre verificare se la detenzione cautelare fosse riferibile anche a tali ulteriori titoli e se essi fossero autonomamente idonei a giustificare la misura.

Da tali considerazioni trova fondamento il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta eccedente la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 – 01; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713 - 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778 - 01; cfr., più in generale, Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855, nonché, con riferimento al possibile rilievo dell'ingiustizia formale, Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264 - 01).

Si tratta di un principio che, per quanto detto finora, è stato erroneamente applicato: come si rileva infatti in ricorso (pp. 4 e ss.), il provvedimento cautelare fu emesso solo in relazione ad un titolo - il reato di cui al capo G - per il quale fu poi pronunciata sentenza di assoluzione, mentre invece i reati per i quali è intervenuta la causa estintiva non determinarono la perdita della libertà personale: per il reato di cui al capo A fu infatti esclusa la gravità indiziaria (pp. 73 e ss. ordinanza cautelare), mentre invece il reato di cui al capo D non fu originariamente contestato al Gagliardi, ma solo agli allora coindagati Chindamo, Piermarini e Longo (p. 7 ordinanza cautelare, allegata al ricorso).

2.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, sia la violazione di legge, sia il vizio di motivazione, della quale denuncia anche l'apparenza, deducendo che la misura cautelare non avrebbe potuto essere emessa per il reato di cui al capo G) in quanto, secondo il giudice della cognizione, il tentativo di bancarotta non è giuridicamente configurabile.

Per tale ragione, la Corte della riparazione avrebbe dovuto escludere ogni valenza sinergica alla condotta asseritamente colposa del ricorrente.

2.2.1. Osserva il Collegio che il ricorso sul punto propone un motivo non consentito.

Dall'esame della domanda di riparazione del 18 aprile 2025 emerge infatti che il ricorrente aveva fatto soltanto questione di ingiustizia c.d. sostanziale, richiamando l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (p. 1), sottolineando l'intervenuta assoluzione (p. 2) e soffermandosi sull'assenza di una condotta dolosa o gravemente colposa (pp. 2, 3, 4).

Il ricorso per cassazione, invece, fa questione di c.d. ingiustizia formale della detenzione subita, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., affermando che l'ordinanza cautelare fu emessa senza che sussistessero le condizioni di applicabilità di cui all'art. 273 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Al di là di un generico riferimento (p. 7 domanda introduttiva), il tema della impossibilità di ipotizzare il tentativo nel reato di bancarotta non è in alcun modo menzionato nella domanda introduttiva (men che meno scrutinato nelle sue implicazioni), neppure al sol fine di dedurre il fatto processuale da cui assume essere dipesa l'ingiusta detenzione.

Il Collegio intende ribadire sul punto che nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, che è una procedura attinente a interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di *sedes materiae* e di opportunità nel codice di procedura penale, una volta fissati, tramite il ricorso, gli elementi individuanti l'azione esperita, non è consentito, né alla parte, in difetto di consenso o d'acquiescenza dell'altra, né al giudice d'ufficio, modificare la "causa petendi", senza che il controinteressato sia stato posto in grado di interloquire al riguardo.

Sicché, quando l'attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra "causa petendi", quale l'ipotesi di illegittima detenzione di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge (Sez. 4, n. 7240 del 15/01/2026, Barba, non mass.; Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 01; Sez. 4, n. 1514 del 17/12/1992, dep. 1993, Malentacchi, Rv. 194083 - 01), né il ricorrente può successivamente modificarla, proponendo ricorso per cassazione.

Che la riqualificazione sia consentita sempre che non vi sia mutamento della *causa petendi* è circostanza ribadita da questa Sezione anche in ulteriori pronunce (Sez. 4, n. 2079 del 16/01/2026, Racco, Rv. 289264 – 01; Sez. 4, n. 41215 del 19/09/2024, Mezzatesta, Rv. 287257 – 01) in cui l'attenzione è stata posta sull'individuazione del fatto costitutivo della pretesa.

Si è infatti affermato che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un *nomen juris* diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti.

Ciò implica, con tutta evidenza, che il fatto costitutivo della pretesa sia puntualmente individuato dal richiedente, anche al fine di consentire alle altre parti un contraddittorio effettivo.

Nel caso in esame, quindi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che si versasse nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., perché l'istante non aveva prospettato l'esistenza dei presupposti dell'ingiustizia formale, fermo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

restando che l'annullamento disposto dal Tribunale per il riesame (p. 9) ha avuto ad oggetto il solo punto concernente le esigenze cautelari (pp. 9 e 10).

2.2.2. L'ordinanza impugnata non è oggetto, invece, di specifica censura nella parte in cui ha evidenziato, con dovizia di argomenti (pp. 7 – 9), come il comportamento del ricorrente fu contrassegnato dalla macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza professionale.

Comportamento che, secondo i giudici della riparazione, contribuì, nella fase genetica, ad ingenerare l'apparenza della piena consapevolezza, in capo al Gagliardi, delle finalità distrattive perseguite dai propri assistiti.

Il ricorso, sul punto, pecca quindi di specificità.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

3.1. Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi, non mass.; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

Così deciso in Roma, 29 settembre 2026

Il Consigliere estensore — Davide Lauro

Il Presidente — Ugo Bellini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale